



**COMUNICATO UFFICIALE N. 375**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 191/AA, 192/AA e 193/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 511 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Denis SANSEVERINO, della Sig.ra Marina GIOVINE e della società A.C.D. LUCENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS SANSEVERINO, allenatore di base, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli articoli 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in relazione all'articolo 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver svolto nella stagione sportiva 2015/2016 attività collaborativa tecnica a favore della società A.C.D. Lucento, quantomeno dal Marzo 2016, seppur tesserato nella stessa stagione sportiva 2015/2016 con la società consorella G.S.D. Lascaris come responsabile della scuola calcio;

MARINA GIOVINE, Presidente della A.C.D. Lucento nella stagione 2015/2016, per avere permesso o, comunque, non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Denis Sanseverino, il tutto contravvenendo il dettato di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF;

A.C.D. LUCENTO, per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i deferiti al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis SANSEVERINO e dalla Sig.ra Marina GIOVINE in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.C.D. LUCENTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di squalifica per il Sig. Denis SANSEVERINO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per la Sig.ra Marina GIOVINE e di € 300,00 di ammenda per la società A.C.D. LUCENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano FIORINI, Daniele LISI, Alessio MIZZONI e Damiano VALENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FIORINI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Morolo Calcio, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e con gli artt. 40 comma 2 delle NOIF e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato che due volte al mese è solito recarsi presso il Campo sportivo del Casale a Frosinone collaborando con i ragazzi di età tra i 6 e i 10 anni della Pro Calcio Soccer School, Società Sportiva affiliata all'ENDAS, Ente di promozione;

DANIELE LISI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Morolo Calcio, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e con gli artt. 40, comma 2, delle NOIF e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di essere un calciatore delle Società ASD Morolo Calcio e di collaborare con la Pro Calcio Anagni per organizzare eventi dell'ENDAS;

ALESSIO MIZZONI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base con la società USD Arce, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e con l'art. 38, comma 4, delle NOIF, con gli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di essere tesserato anche con l'ENDAS, Ente di Promozione Sportiva, riconosciuta dal CONI, per la sezione di Frosinone per la Società Pro Calcio Soccer School e di svolgere attività esclusivamente con tesserati ENDAS, a livello bambini scuola calcio, di età tra i 6 e i 12 anni;

DAMIANO VALENTI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base per la società Juniores Regionale della società Monte San Giovanni Campano, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'art. 38, comma 4, delle NOIF, con gli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di allenare la società Juniores regionale del Monte San Giovanni Campano e di collaborare, saltuariamente, con la scuola calcio dell'ASD del Frusino affiliata all'OPES Ente di promozione sportiva. Tali circostanze sono state confermate dal sig. Di Tullio Davide Presidente della società ASD Frusino che ha precisato che il sig. Valenti collabora saltuariamente, senza essere tesserato, con la Scuola calcio affiliata all'OPES;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano FIORINI, Daniele LISI, Alessio MIZZONI e Damiano VALENTI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Stefano FIORINI, di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Daniele LISI, di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Alessio MIZZONI e di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Damiano VALENTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. PROGETTO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 154/AA del 19 aprile 2017;
- atteso che, ad oggi, il medesimo soggetto non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. PROGETTO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 154/AA del 19 aprile 2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio